CAMERA DEI DEPUTATI N. 1039

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FERRARINI, BABBINI, CRISTONI, DEL BUE, FINCATO, FERRARI MARTE, CURCI, SALERNO, PIERMARTINI, FIORINO, ARTIOLI

Presentata il 17 luglio 1987

Norme per scoraggiare la pratica del fumo

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il cancro al polmone è causa in Italia di decine di migliaia di morti all'anno, anche in fasce di popolazione relativamente giovane.

In questo, come in altri casi, è più che mai necessaria un'azione di prevenzione e di educazione sanitaria tese ad aggredire all'origine le cause principali che determinano questo tipo di neoplasie.

È ormai dimostrato che il fumo delle sigarette è di gran lunga il principale agente scatenante della malattia, anche se altri agenti vi concorrono, seppure in percentuale inferiore, soprattutto in relazione all'ambiente di lavoro o alle più generali condizioni ambientali e atmosferiche.

La pratica del fumo è di per sé elemento scatenante per l'insorgere del tumore polmonare e gli altri fattori cancerogeni ricordati, in presenza anche del fumo, agiscono in modo sinergico, aumentando il rischio e la probabilità di insorgere della malattia, con progressione non aritmetica ma geometrica.

L'azione dei pubblici poteri deve essere, sempre più, quella di determinare le condizioni per scoraggiare il più possibile la pratica del fumo e soprattutto di intervenire per scoraggiare la nascita di nuovi fumatori.

L'obiettivo della presente proposta di legge è quello di incidere, attraverso l'ar-

ticolo 1, sul piano psicologico, sui singoli fumatori richiamandoli, ogni qualvolta mettono mano ad una confezione di prodotti per il fumo, al pericolo reale cui vanno incontro. Allo stesso tempo occorre dare una informazione scientificamente certa a chi non è a conoscenza o sottovaluta gli effetti nocivi e dannosi del fumo. Si pensa che questa norma possa essere di particolare aiuto ai giovani che si avvicinano al fumo per la prima volta e a quanti lottano quotidianamente con sé stessi per riuscire a liberarsi dal vizio del fumo.

È fondamentale inoltre evidenziare, come prevede il comma 2, il contenuto medio di nicotina e di condensato per consentire a chi fuma di valutare il livello di rischio.

Con l'articolo 2 si propone di elevare le somme delle sanzioni previste nei casi di contravvenzione alle norme della legge n. 584 del 1975, attraverso un aumento che non sia solo un adeguamento dovuto al processo inflattivo di questi anni, ma che rappresenti un vero e proprio inasprimento.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Su tutte le confezioni di sigarette, di sigari e di tabacco deve apparire ben visibile il simbolo del veleno con la scritta « dannoso alla salute ».

2. Su tutte le confezioni di sigarette deve essere scritto in evidenza il contenuto medio di nicotina e di condensato.

ART. 2.

1. L'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — 1. I trasgressori alle disposizioni dell'articolo 1 della presente legge sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire ventimila a lire centomila.

2. Le persone indicate al terzo comma dell'articolo 2, che non ottemperano alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da lire centomila a lire cinquecentomila; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi contemplate all'articolo 5, primo comma, lettera *b)*. L'obbligazione di pagare le somme previste nella presente legge non è trasmissibile agli eredi ».